



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
SALSOMAGGIORE TERME

Ai Sigg. Segretari Comunali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

Per i consequenziali adempimenti di competenza, si trasmette la circolare n. 1/2013 del 3 gennaio 2013 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto.

Sulla fondamentali istruzioni con essa impartite si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., al fine di garantire la perfetta regolarità e puntualità nello svolgimento della tornata elettorale del prossimo febbraio, nel caso in specie per quanto attiene all'esercizio del diritto al voto degli elettori residenti all'estero, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003.

Nel confidare nella massima collaborazione delle SS.LL. in merito alla puntuale esecuzione di tutto quanto prescritto dalla circolare in argomento, si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

Si ringrazia.

d'ordine del Prefetto
il Viceprefetto Reggente l'Area 2[^]
(Pasqua)

VMP/vmp



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE URGENTISSIMA N. 1/2013

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

In vista delle elezioni politiche indicate in oggetto, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, trovando ivi applicazione la legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con d. P. R. 2 aprile 2003, n. 104.

1) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori

Com'è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 459/01.

Preliminarmente, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, questo Ministero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

Successivamente alla predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, questa Direzione Centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco **provvisorio** dei residenti all'estero aventi diritto al voto per le elezioni politiche, già trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, dello stesso regolamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Da tale elenco sono **escluse**:

- le posizioni dei minorenni al 24 febbraio p.v.;
- i nominativi di quanti risultano privi del diritto di elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali, in base alle comunicazioni trasmesse in via informatica dai Comuni a questo Ministero entro lo **scorso 19 dicembre**. Non si è tenuto conto di eventuali aggiornamenti (inserimenti, cancellazioni e variazioni dello status di elettore) comunicati successivamente a tale data;
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02.

Sono stati, invece, **inseriti** in detto elenco provvisorio i cittadini **nati nel periodo 14 dicembre 1994 – 24 febbraio 1995**, prendendo a riferimento le indicazioni della circolare n.30 dell'11 dicembre 2012 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici, pur trattandosi di posizioni risultanti nell'AIRE centrale come "non iscritti nelle liste elettorali" (cod. "00").

L'elenco **definitivo** degli elettori (diviso per ripartizione, Stato ed Ufficio Consolare) dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte di appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei Comuni

Ai fini del doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche (opportunamente separato dall'elenco degli elettori residenti in Stati senza intesa, che, come è noto, **non** possono votare per corrispondenza) è disponibile per le Prefetture-UTG sulla intranet del Dipartimento Affari Interni e Territoriali, all'indirizzo <http://intradait.interno.it>, nella sezione "AIRE" - Area riservata Prefetture - UTG.

Per accedere all'Area Riservata Aire è necessario digitare le credenziali di accesso già fornite a ciascuna Prefettura-UTG (ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione contattare il call center AIRE al numero verde 800251155).

Selezionando, quindi, il menu "Elenchi Politiche 2013" si accede all'elenco suddiviso, nell'ambito provinciale, per comune di competenza.

Oltre al citato elenco elettori sono, quindi, disponibili:

- l'elenco degli stati con intesa;
- l'elenco degli Stati senza intesa - come ricevuto dal Ministero per gli Affari Esteri (art.19, commi 3 e 4, legge n. 459/01) - nei quali, come è noto, non può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza;
- l'eventuale elenco, per ogni comune, degli elettori italiani residenti negli Stati senza intesa;
- l'eventuale elenco, per ogni comune, delle posizioni escluse dall'elenco degli elettori, come citato al punto 1, con la relativa motivazione.

Gli elenchi sono disponibili in formato csv (consultabile automaticamente in excel), con relativo tracciato record, ed in formato stampa (laddove il numero degli elettori sia inferiore a 50). Per la corretta gestione dei singoli elenchi, si raccomanda di leggere la nota operativa presente nella medesima sezione della intranet.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Affinché i Comuni possano adempiere tempestivamente alle presenti direttive, i citati elenchi saranno trasmessi da questa Direzione Centrale anche direttamente ai Comuni stessi, attraverso il sistema bidirezionale del programma AnagAire.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica i Comuni potranno contattare l'Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali di questa Direzione Centrale al succitato numero verde (800251155) dal lunedì al venerdì, ore 8,30 – 13,30.

Per problemi di natura amministrativa, si potranno contattare gli uffici elettorali di codeste Prefetture-UTG, che, ove necessario, si rivolgeranno alla scrivente Direzione Centrale.

Si ribadisce l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco che – per qualunque motivo – abbiano perso il diritto di voto o che risultino decedute o rimpatriate.

Tali cancellazioni – indicando i dati di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento - dovranno essere segnalate immediatamente al competente Ufficio Consolare, al fine di evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto di voto, ferma restando ovviamente la necessità di aggiornare informaticamente la "posizione elettore" nell'apposito campo del programma "AnagAire".

Le SS.LL. dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei Comuni sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003; tale disposizione stabilisce che tutti i cittadini residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo sono stati **omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto**, devono essere **immediatamente segnalati** - tramite fax o posta elettronica – dal Comune di iscrizione **all'Ufficio Consolare competente**, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Con le predette segnalazioni, per ogni posizione dovranno essere comunicati i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento ovvero nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, Ufficio Consolare, Comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire l'esercizio del diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano trasmesse **quanto prima** ai competenti Uffici Consolari, al fine di consentire agli stessi l'invio tempestivo agli elettori dei plichi con le schede, onde consentire il "ritorno" postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio.

Si rileva la necessità che le eventuali cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 25° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro il 30 gennaio 2013, affinché possano essere segnalate dal Comune stesso non oltre il giorno successivo al competente Ufficio Consolare, al fine di evitare l'invio, agli elettori deceduti, del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma del d. P. R. n. 223/67, con riferimento alle cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Tutte le suddette comunicazioni (iscrizioni e cancellazioni) **dovranno essere inviate agli Uffici consolari, ove possibile, per posta elettronica certificata**; le PEC degli Uffici consolari sono riportate sul sito www.indicepa.gov.it/ >ricerca nell'indice>ricerca avanzata - categoria>Ministeri e Presidenza del Consiglio>ricerca>Ministero Affari Esteri (AOO)- Informazioni generali dell'Amministrazione - Elenco degli uffici dipendenti. Ove ciò non sia possibile, dovrà provvedersi all'invio delle comunicazioni per fax o posta elettronica non certificata; i numeri ed indirizzi e-mail degli Uffici Consolari – costantemente aggiornati – sono presenti sul sito del Ministero Affari esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero> La rete diplomatica).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Tali numeri ed indirizzi e-mail degli Uffici Consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del d. P. R. n. 104/03. Tali disposizioni prevedono che, **su richiesta dell'Ufficio Consolare, il Comune invii, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative** al godimento del diritto di elettorato attivo.

Deve segnalarsi che **la tempestività dei Comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale** per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

Si ricorda che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un Comune all'Aire di un diverso Comune non dovranno in ogni caso essere comunicate agli Uffici Consolari, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco degli elettori all'estero.

3) Optanti

Come di consueto, si segnala che questa Direzione Centrale, non appena pervenute le relative informazioni dagli Uffici Consolari, provvederà a comunicare i nominativi degli elettori della circoscrizione Estero che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia,

Successivamente, a tali elettori optanti i comuni invieranno, con la necessaria tempestività, lo specifico modello di cartolina-avviso (mod. n. 2 – EP verde), che sarà diverso da quello previsto per gli elettori residenti in Stati senza intesa (mod. n. 3 – EP rosso).

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al Comune di ultima residenza in Italia per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nella circoscrizione del territorio nazionale nella quale è ricompreso il proprio Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio Consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in Stato con intesa, che non abbiano esercitato tempestivamente l'opzione per il voto in Italia, faranno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per le consultazioni politiche si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti **elettori non optanti si presentassero al Comune** di iscrizione nelle liste elettorali **chiedendo di essere ammessi al voto** in Italia per le elezioni politiche, tale richiesta **non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto** (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio del plico con le schede all'elettore per "rimpatrio definitivo" o "irreperibilità all'estero").



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

4) Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie e politiche, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale in occasione delle prossime consultazioni, che le liste sezionali vengano ricompilate, d'intesa con le Commissioni elettorali circondariali - e dopo il cosiddetto blocco delle liste - in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

In tale contesto, **non dovranno**, ovviamente, **essere inseriti nelle predette liste sezionali dei comuni in cui si vota solo per le elezioni politiche tutti gli elettori della circoscrizione Estero** (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati con intesa).

Tali elettori saranno infatti inseriti nell'elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell'Interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e pertanto i medesimi dovranno essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero".

Ovviamente, gli optanti e i residenti in Stati senza intesa in cui non può votarsi per corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia.

Viceversa, si segnala che, ove vi sia contemporaneo svolgimento delle consultazioni politiche con quelle regionali, gli elettori della circoscrizione estero non dovranno essere depennati dalle liste sezionali, ma si dovrà apporre sulle medesime liste, accanto ai nominativi di tali elettori, la specificazione del tipo di consultazione alla quale essi possono partecipare presso l'Ufficio elettorale di sezione (es: vota solo per le elezioni regionali).

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro il 4 febbraio p.v..

Si fa rinvio ad apposita circolare esplicativa per gli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente all'estero di cui al decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223.

° ° °

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Sindaci, Segretari Comunali, Ufficiali Elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e vigilando sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e adempimento, preferibilmente all'indirizzo della messaggistica certificata di questa Direzione Centrale.

OR/

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati